

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI

Disposizioni per il rimborso delle spese sostenute
per il pagamento delle rette scolastiche

Presentata il 27 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), all'articolo 2, comma 7 (come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200) ha previsto l'attribuzione alle persone fisiche di un contributo finalizzato alla riduzione degli oneri effettivamente rimasti a carico per l'attività educativa di altri componenti del medesimo nucleo familiare presso scuole paritarie (il cosiddetto «buono-scuola»). A seguito dell'approvazione della norma di legge, prima, e del relativo decreto di

attuazione, in seguito, si è assistito a un lungo e acceso dibattito sulla natura e sulla opportunità dell'erogazione del buono-scuola.

In effetti, la norma non ha fatto altro che introdurre un principio costituzionalmente garantito, quello cioè che tutela il diritto alla libera scelta educativa dei genitori. L'introduzione del buono-scuola rappresenta, di fatto, uno strumento per accrescere la «pressione» sul settore pubblico dell'istruzione, in quanto permette alle famiglie meno ricche di accedere al servizio privato in presenza di bassa qualità delle scuole pubbliche locali. Uno degli

effetti dell'introduzione del buono-scuola, inoltre, è quello di determinare una maggiore « concorrenza » fra gli istituti scolastici rendendo più facile scegliere fra una scuola statale e una non statale.

Sembra quindi del tutto condivisibile il fatto che le scuole siano stimolate a concorrere fra loro nell'offrire la migliore istruzione e educazione; valore positivo per i singoli studenti, per le famiglie e per la società nel suo insieme.

A partire dunque dall'esperienza della legge finanziaria 2003, si ritiene opportuno far diventare quella che doveva essere una misura momentanea, stabilita per il solo triennio 2003-2005, una norma stabile negli anni. Scopo della presente proposta di legge è dunque il riconoscimento in via definitiva del diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche.

Il testo si compone di 5 articoli. L'articolo 1 individua i soggetti beneficiari del contributo e rimanda a un decreto ministeriale la determinazione annua del contributo stesso. L'articolo 2 definisce le modalità di richiesta e di conseguimento del contributo, con la previsione di adempimenti a carico delle scuole paritarie, che dovranno comunicare al Ministero dell'istruzione la documentazione prodotta dai soggetti beneficiari. Al Ministero dell'istruzione spetta anche una attività di comunicazione e informazione dell'iniziativa, oltre all'acquisizione dei dati e una attività di controllo a campione rispetto alla veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti beneficiari. Gli articoli 4 e 5 sono relativi alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Soggetti beneficiari e ammontare del contributo).

1. Alle persone fisiche, iscritte all'anagrafe tributaria e con domicilio fiscale in Italia, che hanno iscritto figli minori o minori sui quali esercitano la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile presso scuole paritarie, di seguito definiti « beneficiari », è riconosciuto il diritto a un contributo a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle relative rette scolastiche.

2. Il Ministro dell'istruzione stabilisce annualmente, con proprio decreto, l'importo del contributo di cui al comma 1 sulla base del numero degli iscritti nelle scuole paritarie, come rilevato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, e degli stanziamenti di bilancio dell'anno di riferimento. L'importo del contributo può variare in relazione al corso scolastico cui si riferisce.

ART. 2.

(Procedura).

1. Entro il 15 settembre di ogni anno, ciascuna scuola paritaria comunica al Ministero dell'istruzione i dati anagrafici degli alunni iscritti, utilizzando apposito foglio elettronico presente nel sito INTERNET del Ministero dell'istruzione.

2. Al momento dell'iscrizione la scuola paritaria consegna ai beneficiari il modulo per la domanda di contributo. Tale modulo è disponibile anche sul sito INTERNET di cui al comma 1.

3. Coloro che intendono usufruire del contributo compilano il modulo, attestando, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il possesso dei requisiti per accedere al beneficio e lo consegnano alla scuola paritaria interessata, la quale attesta, sullo stesso modulo, la regolarità dell'iscrizione e l'avvenuto pagamento della relativa retta scolastica.

4. Entro il 30 ottobre dello stesso anno, la scuola paritaria trasmette al Ministero dell'istruzione, utilizzando l'applicazione accessibile dal sito INTERNET di cui al comma 1, i dati contenuti nel modulo. Nel caso in cui la scuola paritaria non adempia a tale trasmissione, i beneficiari interessati possono rivolgersi ai centri di servizi amministrativi competenti per territorio.

5. Entro il 31 dicembre dello stesso anno, il Ministero dell'istruzione procede all'esame delle domande pervenute e alla concessione dei contributi, con importo pari a quello determinato per l'anno ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e comunque non superiore alla somma versata a titolo di retta scolastica, e l'elenco dei nominativi dei beneficiari, con l'importo del contributo spettante a ciascuno di essi, a Poste italiane Spa, che provvede all'erogazione delle somme dovute, al netto delle commissioni postali *pro tempore* vigenti.

ART. 3.

(Attività del Ministero dell'istruzione).

1. Il Ministro dell'istruzione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stipulare con Poste italiane Spa un'apposita convenzione, a titolo oneroso, per disciplinare le operazioni di trasferimento, di prelevamento e di erogazione ai beneficiari dei fondi necessari per la concessione dei contributi.

2. Il Ministero dell'istruzione provvede inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione e informazione finalizzato ad as-

sicurare la massima conoscenza del contributo di cui alla presente legge;

b) ad acquisire i dati degli alunni iscritti presso le scuole paritarie;

c) ad acquisire i dati dei beneficiari riportati nei moduli;

d) a realizzare le procedure informatizzate necessarie all'esercizio, al controllo e al monitoraggio dell'intervento agevolativo;

e) a effettuare il controllo a campione, ai sensi dell'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla veridicità di quanto attestato nelle autocertificazioni di cui all'articolo 2, comma 3.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono posti a carico del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n.440.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0010990